

## CO.R.A.P.

### CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(EX DPGR N. 115/2016 – LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 E N. 24/2013)

C/O CITTADELLA REGIONALE LOCALITA' GERMANETO (CZ)

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di febbraio, in Lamezia Terme presso la sede dell'Ufficio CO.R.A.P.,

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo ha proceduto all'assunzione del seguente atto

DECRETO N. 21 del 27/02/2018

**OGGETTO:** Tribunale di Lamezia Terme- Causa n.r.g. 1518/2017 Ruolo Dr.ssa V. Salatino vertente tra Lanzo Domenico e Corap. Approvazione schema di transazione.

#### PREMESSO che

- Con legge regionale 24/12/2001, n. 38, e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le zone di Sviluppo Industriale;
- Con legge regionale 16/05/2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli enti, delle aziende regionali, delle fondazioni, delle agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/06/2016 è stato istituito il CO.R.A.P..
- Per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 24/2013 l'accorpamento dei Consorzi Provinciali nel CO.R.A.P. prevede l'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni di sviluppo economico, con ciò determinando il superamento della dimensione localistica;
- Con D.G.P.R. 15.06.2016 n. 112 è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi ASI e CO.R.A.P., autorizzando quest'ultimo ad emanare propri atti organizzativi e di esecuzione specifici per l'attuazione di quanto normato e disciplinato nella L.R. 24/2013;

#### ATTESO

- che con ricorso ex art. 414 cpc il Signor Domenico Lanzo conveniva in giudizio il CORAP per sentire accogliersi le conclusioni tutte ivi riportate e qui da intendersi trascritte;
- che si costituiva il CORAP contestando le doglianze del Lanzo e chiedendo il rigetto della domanda dallo stesso formulata;
- che all'udienza del 21 dicembre 2017 la causa veniva rinviata alla data odierna per verificare la possibilità di una conciliazione della stessa;
- che nelle more il CORAP ed il Signor Lanzo raggiungevano un accordo al fine di definire transattivamente ogni e qualsivoglia questione dedotta e/o deducibile inerente al rapporto di lavoro tra di loro intercorso;

#### Vista

- la relazione dell'avvocato Marco Giardetti, difensore del Corap;
- l'art. 1965 de codice civile il quale stabilisce che *"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti"*;

**Dato atto** che la conciliazione di che trattasi :

- è ammissibile in quanto esiste già una controversia giudiziale;
- ha sicuramente una convenienza economica per l'amministrazione;
- ha per oggetto diritti disponibili (art. 1966, comma 2 codice civile) ;
- è riferita ad un rapporto giuridico patrimoniale ;
- esistono reciproche concessioni .

**Visti, altresì,**

- La L.R. 24 dicembre 2001 n.38 «Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei, e le zone di sviluppo industriale» e s. m. i.;
- La L.R. 16 maggio 2013 n. 24 «Riordino Enti, Aziende regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, Società e Consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» e s.m.i.;
- Il D.G.P.R. n. 112/16 e il D.G.P.R. n. 115/16;
- Il parere dell'avvocatura consortile.
- Il parere dell'ufficio contabilità

**Preso atto**

- Della relazione istruttoria in atti.


Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, visto e preso atto

### DECRETA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero unitamente agli atti e alle norme sopra richiamate:

1. Di approvare lo schema di transazione – qui allegato - relativo al giudizio Causa pendente presso il Tribunale di Lamezia Terme n.r.g. 1518/2017 Ruolo Dr.ssa V. Salatino vertente tra Lanzo Domenico e Corap;
2. Di dare atto che la transazione sarà sottoscritta dalla Dr.ssa Rosaria Guzzo, in qualità di legale rappresentante pro-tempore del Corap;
3. Di dare mandato agli uffici amministrativi del Corap di procedere conformemente ai verbali di transazione, una volta sottoscritti, per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti.

Il Commissario Straordinario



TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

SEZIONE LAVORO

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Addì 27 febbraio 2018, avanti il Giudice designato Dott.ssa Valeria Salatino è stata chiamata la causa n.r.g. 1518/2017 tra

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE** (di seguito anche solo il "CORAP")

C O N T R O

**Domenico LANZO** (di seguito anche solo il "Lavoratore")

Sono presenti:

- Il legale rappresentante del CORAP, Dott.ssa Rosaria Guzzo, assistita dall'Avv. Marco Giardetti;
- il Signor Domenico Lanzo, di persona assistito dall'Avv. Stefania Maria Gambino.

\*\*\* \*\*

Antefatto alle intese che seguono

1. con ricorso ex art. 414 cpc il Signor Domenico Lanzo conveniva in giudizio il CORAP per sentire accogliersi le conclusioni tutte ivi riportate e qui da intendersi trascritte;;
2. si costituiva il CORAP contestando le doglianze del Lanzo e chiedendo il rigetto della domanda dallo stesso formulata;
3. all'udienza del 21 dicembre 2017 la causa veniva rinviata alla data odierna per verificare la possibilità di una conciliazione della stessa;
4. nelle more il CORAP ed il Signor Lanzo raggiungevano un accordo al fine di definire transattivamente ogni e qualsivoglia questione dedotta e/o deducibile inerente al rapporto di lavoro tra di loro intercorso;
5. tutto ciò premesso, le parti intendono conciliare, come in effetti conciliano in via novativa, la presente controversia ed ogni altro possibile contenzioso che potrebbe tra loro insorgere, alle seguenti

C O N D I Z I O N I

- a) Le premesse fanno parte integrante della presente conciliazione e costituiscono patto tra le parti.
- b) Il CORAP, pur senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese ed al solo fine di dirimere il presente contenzioso, riconosce al Signor Lanzo l'assunzione alle proprie dipendenze con un contratto a tempo indeterminato Livello A2 CCNL Ficei Personale Dipendente con decorrenza 1° marzo 2018 secondo le condizioni

economico/contrattuali previste dal CCNL stesso in relazione al Livello di inquadramento. Il testè indicato contratto di lavoro, che avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione, verrà siglato presso la sede operativa del CORAP in data 27 febbraio 2018.

c) Dal canto suo il Signor Lanzo, con la sottoscrizione del presente Verbale di Conciliazione e con l'adempimento da parte del CORAP a quanto stabilito al punto b) che precede, dichiara di rinunciare, nei confronti del CORAP agli atti ed all'azione sottesi al ricorso di cui al punto a) delle premesse e, in ogni caso, a qualsivoglia suo diritto, pretesa ed azione nascente e in qualunque modo connessa con i fatti espressi e non espressi, dedotti e deducibili, ed in ogni caso inerente all'attività lavorativa dallo stesso prestata sino alla data odierna (in qualsiasi forma contrattuale) in favore del CORAP ovvero di altri soggetti e/o enti collegati e/o dalla stessa controllati e/o partecipati né dai legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo. Il Signor Lanzo rinuncia, pertanto, ad ogni e qualsivoglia pretesa inerente e/o riconducibile al proprio rapporto lavorativo / rapporti lavorativi intercorso/i con il CORAP. In particolare il Lanzo rinuncia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a qualsivoglia pretesa relativa alla natura subordinata del rapporto con il CORAP, alla validità formale e sostanziale dei contratti di lavoro di qualsiasi natura sino ad oggi siglati con il CORAP ritenendo pienamente legittimi gli stessi e confermando il corretto svolgimento del rapporto. Sempre con riferimento all'attività oggetto del presente giudizio, il sig. Lanzo rinuncia a rivendicazioni riguardanti una diversa qualifica o anzianità, a retribuzioni arretrate o differenze retributive, a premi, bonus, a compensi di qualsivoglia specie e natura, ivi compresi i benefici in natura, alle garanzie previste dal CCNL applicato e da qualsiasi fonte collettiva aziendale, nonché a qualsivoglia somma o diritto eventualmente derivante da prassi o accordi aziendali o individuali, a rimborsi spese a qualsivoglia incidenza di qualsivoglia trattamento o beneficio in natura, a qualsivoglia ulteriore indennità, anche di cessazione del Rapporto, nonché a qualsivoglia domanda di risarcimento di danni, contrattuali ed extra contrattuali

d) Il CORAP accetta le rinunce formulate dal Signor Lanzo al punto che precede e, a sua volta, dichiara di nulla avere a pretendere nei confronti del Lavoratore per nessuna ragione o titolo che possa trarre origine o causa nell'intercorso rapporto di lavoro; il Signor Lanzo accetta le rinunce della Società che precedono.

e) Le parti dichiarano di aver regolato ogni reciproco rapporto di dare/avere e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per i titoli dedotti in giudizio e per qualsivoglia altro titolo dedotto e/o deducibile in relazione all'intercorso rapporto

di lavoro e, pertanto, dichiarano cessata tra loro la presente ed ogni qualsivoglia materia del contendere, salvo il corretto adempimento di tutte le condizioni di cui al presente verbale, dichiarando e concordando infine sulla natura di transazione generale novativa del presente Verbale di Conciliazione e delle pattuizioni ivi contenute.

f) In aggiunta a tutto quanto precede il CORAP si impegna, altresì, a corrispondere, a titolo di spese legali sostenute dal Lavoratore, direttamente al suo legale antistatario Avv. Stefania Maria Gambino, un concorso alle spese legali pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), determinate forfettariamente per quota competenze relative alla presente procedura, oltre spese generali 15% per € 600,00, iva per € 1.052,48 e cap per € 184,00 e detratta ritenuta d'acconto per € 920,00 come per legge, somma che verrà versata dal CORAP (previo rilascio di preavviso di notula oggi consegnata) entro e non oltre giorni 60 dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN della stessa IT34K0542442840000000100412; l'avv.to Gambino sottoscrive il presente accordo per accettazione di quanto concordato.

g) Per il resto le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono il presente verbale anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 Nuova Legge Professionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Signor Domenico Lanzo

Avv. Stefania Maria Gambino

Dott.ssa Rosaria Guzzo (n.q.)

Avv. Marco Giardetti

Il Giudice

Dott.ssa Valeria Salatino

Il Cancelliere